



# COMUNE DI PIANORO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **22** del **31/05/2022**

### APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2022

Il giorno **31 maggio 2022** alle ore **20:30** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Franca FILIPPINI	presente	Gianluca LELLI	presente
Gabriele MINGHETTI	presente	Massimo BERNARDI	presente
Francesca RIZA	presente	Luca VECCHIETTINI	presente
Francesca BENAZZI	assente	Giulia TOVOLI	presente
Consuelo TINTI	presente	Pier-Luigi ROCCA	assente
Irene COLANTUONI	presente	Edoardo CAVALIERI	presente
Filippo Maria ZANIBONI	presente	Luca D'ORISTANO	presente
Alessandro SKUK	presente	Alberto ABBRUZZESE	assente
Valentina FRANCI	presente		

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Giancarlo BENAGLIA, Stefano BUGANÈ, Flavia CALZÀ, Marco ZUFFI

Il Segretario Generale, **MARCO CARAPEZZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **GABRIELE MINGHETTI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri FRANCI Valentina, BERNARDI Massimo e TOVOLI Giulia.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1 gennaio 2020;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario;
- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;
- ARERA con deliberazione n. 363/2021 del 03.08.2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- ARERA con deliberazione n. 15/2022 del 18 gennaio 2022 ha definito le modalità di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato, con l'allegato a) lo specifico Testo Unico denominato (TQRIF);

Considerato che in base all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto della proroga per il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 da parte degli enti locali che risultava già differito al 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2022, successivamente ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15);

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. D.L. "Milleproroghe"), convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 43 comma 11 del D.L. 50 "Aiuti" 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 75 del 02.05.2022 e pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022 che prevede l'unificazione al 31 maggio 2022 dei termini per l'approvazione del Bilancio e dei Pef, regolamenti e tariffe Tari;

Considerato quanto previsto e disciplinato nonché permesso dall'art. 13 comma 5-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 il quale testualmente dispone "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai



*tributi di competenza degli enti locali il termine di cui all'articolo n. 151, comma 1, del testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche di bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";*

Preso atto della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell' 11 aprile 2022 con la quale si è stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera Arera 15/2022/R/Rif riguardante il TQRIF;

Richiamati i commi da 639 a 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) con la quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con componente - Tari (tributo servizio rifiuti) servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste:

- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge finanziaria 2020);
- la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge finanziaria 2021);

Atteso che:

- i commi 650 e 651 della legge n. 147/2013 dispongono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24.04.1999 (metodo normalizzato);
- il comma 652 della stessa legge permette in alternativa di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Considerato che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il legislatore ha concesso la possibilità di adottare coefficienti Kb (quota variabile domestiche), Kc (quota fissa non domestiche) e Kd (quota variabile non domestiche) dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999 appena citato, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento.

Dato atto che:

- la tariffa è articolata secondo una componente monomia in base a quanto definito dal Regolamento Tari ed è determinata, nel rispetto del principio "chi inquina paga", secondo i criteri di cui al comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, integrato da quanto disposto dal metodo MTR di cui dalle Deliberazioni ARERA:
  - 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);



- 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n.363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022 con la quale è stata approvata la regolazione della qualità del servizio dei rifiuti urbani;

Vista la dettagliata nota di chiarimento lfel del 31.03.2022 inerente i termini di scadenza per l'approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti e per la scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti e la nota successiva del 06.04.2022 sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni anche e soprattutto alla luce della delibera ARERA n. 15/2022:

- l'utenza, ai fini dell'applicazione della TARI, è articolata in domestica e non domestica.
- non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto anche dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. n. 158/1999 e della necessità di assicurare nella modulazione della tariffa il calcolo delle riduzioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 15.12.2021 avente ad oggetto l' "Approvazione dei criteri per l'assegnazione delle agevolazioni per la tassa rifiuti (tari) utenze domestiche" con la quale sono stati stabiliti gli importi degli incentivi economici destinati agli utenti domestici, regolarmente iscritti nelle liste di carico della tassa rifiuti, che conferiscono rifiuti differenziati al Centro di Raccolta di Pianoro da applicarsi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale della Tari in termini di agevolazione sugli importi dovuti relativi all'anno successivo a quello di riferimento delle graduatorie;
- la determinazione dirigenziale n. 132 del 17.03.2022 Area VI - Assetto del territorio e del Patrimonio, con la quale si è approvata la graduatoria finale degli utenti aventi diritto alle agevolazioni secondo i criteri indicati nella sopra citata deliberazione giunta per un importo complessivo pari ad € 7,500,00 sull'annualità 2022 con imputazione al Cap.916743.1 denominato "Contributi incentivi Tari per conferimento CDR" del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;

Vista la propria deliberazione in data odierna avente ad oggetto la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione dei rifiuti urbani anno 2022 deliberato da ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – con la quale, per l'appunto, si prende atto del Piano Economico Finanziario 2022 validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n. 9 del 20.05.2022 e n. 54 in data 20.05.2022 del Consiglio d'Ambito;

Dato atto che il comma 660 della Legge n. 147/2013 prevede:



- la copertura integrale del costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal DPR n. 158/1999;
- la facoltà in capo al Comune di deliberare eventuali ulteriori riduzioni rispetto a quelle già previste dal comma 659 assicurando la copertura di queste ultime con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Dato atto inoltre che:

- le tariffe TARI 2022 allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale in cui si evidenziano gli indici di produttività quantitativi e qualitativi sia per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) utilizzati per la loro definizione, risultano conformi al PEF 2022 e che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100 per cento dei costi del servizio;
- sull'importo della TARI si applica il tributo in materia ambientale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1992, confermato per l'anno 2022, con atto del Sindaco della Città Metropolitana di Bologna n. 260 in data 16.12.2020 nella misura del 5 per cento secondo le modalità definite dal D.L. 26.10.2019 n. 124 e successiva legge di conversione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 09.03.2022, avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 09.03.2022, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e dei relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 18.05.2022 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Udita l'illustrazione dell'argomento, il successivo dibattito e le dichiarazioni di voto acquisiti nella registrazione audio digitale della seduta ed integralmente trascritti nel documento allegato al presente verbale;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del TUEL, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area e dal Responsabile Finanziario;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Vecchietini, Tovoli, D'Oristano, Cavalieri) espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) adottate per l'anno 2022 come risultanti dal prospetto allegato dando atto che in tale allegato si evidenziano anche gli indici di produttività quantitativi e qualitativi sia per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) utilizzati per la composizione tariffaria.
- 3) Di dare atto che le tariffe come sopra determinate risultano conformi al suddetto Piano Economico Finanziario (PEF) e coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti



urbani e assimilati per l'anno 2022, determinando un gettito di euro 2.581.235,00 previsto al Capitolo di entrata 890.0 il cui stanziamento sarà adeguato con prossima variazione di bilancio così come previsto e disciplinato dall'art. 5-bis del D.L. "Sostegni ter" convertito in Legge n. 25/2022; con la precisazione che tale importo lordo è di già comprensivo della incentivazione pari ad euro 7.500,00 a favore delle UD che hanno maggiormente utilizzato il CDR nel corso del 2021 giusta determina dirigenziale 132/2022 finanziato con risorse proprie della parte spesa del bilancio comunale.

4) Di approvare, limitatamente all'annualità 2022, le misure agevolative come indicate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tali riduzioni tariffarie vengono finanziate come segue:

per euro 43.135,00 confluite nell'avanzo vincolato 2021 allegato A2 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2022 e destinate alle utenze non domestiche derivanti dalle risorse riconosciute al Comune di Pianoro dall'art.6 del D.L. 25.05.2021 n. 73 ("Sostegni-bis") che prevedeva riduzioni tariffarie al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché dalle risorse della perdita figurativa Tari con tenute nel fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 residue in quanto non utilizzate nell'anno 2020 e 2021.

5) Di confermare che il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2022.

6) Di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2022, come da regolamento, sono demandate a successivo atto dirigenziale non appena pronti i ruoli principali.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante n. 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Vecchietini, Tovoli, D'Oristano, Cavalieri), il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**UTENZE DOMESTICHE 1 ( )**

Numero Componenti	
1 componente	
2 componenti	
3 componenti	
4 componenti	
5 componenti	
6 o più componenti	

IPS
0,8000
0,9400
1,0500
1,1400
1,2300
1,3000

**UTENZE NON DOMESTICHE 2 ( )**

Attività
----------

IPS
-----

<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
<b>5</b>	Aree scoperte non pertinenziali all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante - Agriturismo
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante - Agriturismo
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie
<b>12</b>	Banche e istituti di credito, studi professionali
<b>13</b>	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, eletrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione

1,0050
0,3650
0,9000
0,5700
0,5100
0,7650
2,0000
1,6200
1,8700
1,1800
1,9500
0,9000
1,6100
2,0000
1,2400
1,4350
1,4800
1,5450
1,7000
1,3800

<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, hamburgerie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club
<b>32</b>	Bed & Breakfast

1,4700
2,7850
2,4250
1,9800
2,7600
2,0750
3,5850
2,1500
5,2100
1,4750
1,2520

**IQS posto ad 1 per tutte le categorie**

TARI - Anno 2022  
TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE 1 ( )

Numero Componenti		Tariffa a mq.	Rid.Covid 19 2022
1 componente		€ 1,82806	
2 componenti		€ 2,14799	
3 componenti		€ 2,39935	
4 componenti		€ 2,46790	
5 componenti		€ 2,54439	
6 o più componenti		€ 2,56412	

UTENZE NON DOMESTICHE 2 ( )

Attività		Tariffa a mq.	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,05584	40%
2	Cinematografi e teatri	€ 0,74665	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,84105	
4	Campaggi, distributori di carburanti,		
4a	Impianti sportivi	€ 1,16600	
5	Aree scoperte non pertinenziali all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani	€ 1,04326	
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,56489	
7	Alberghi con ristorante - Agriturismo	€ 4,09123	40%
8	Alberghi senza ristorante - Agriturismo	€ 3,31389	40%
9	Case di cura e di riposo	€ 3,82530	
10	Ospedali	€ 2,41382	
11	Uffici, agenzie	€ 3,98895	
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	€ 1,84105	
13	Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 3,29344	40%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,09123	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,53656	40%
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,93546	

<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	€ 3,02751	40%
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 3,16047	
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,47754	
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,82295	
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,00705	
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,69703	40%
<b>23</b>	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 4,96061	40%
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,05031	40%
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 5,64589	
<b>26</b>	Piurificenze alimentari e/o miste	€ 4,24465	
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie,	€ 7,32330	40%
<b>27a</b>	Flori e piante, pizza al taglio		
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	€ 4,39807	
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari	€ 10,65765	
<b>30</b>	Discoteche, night club	€ 3,01728	
<b>32</b>	Bed & Breakfast	€ 2,56111	



## APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2022

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA  
PROPOSTA N. 24 DEL 24/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>28/05/2022</b>	IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA  <b>Laura Ciancabilla</b>

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>28/05/2022</b>	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  <b>Laura Ciancabilla</b>



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**Gabriele Minghetti**

Il Segretario Generale  
**Marco Carapezzi**

---

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).